COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2025
COM(2025) 946 final

2025/0385 (COD)

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

## recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento sulle materie prime critiche (regolamento (CE) 2024/1252) ha fornito all'UE gli obiettivi e una prima serie di strumenti per garantire che l'industria dell'UE abbia accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Le materie prime critiche sono necessarie per fabbricare le tecnologie strategiche fondamentali per la transizione pulita e digitale nonché per le applicazioni aerospaziali e di difesa. Dall'entrata in vigore del regolamento sulle materie prime critiche il 23 maggio 2024 la geopolitizzazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche è stata tuttavia accentuata da una serie di restrizioni alle esportazioni cinesi di elementi delle terre rare e di altre materie prime critiche. Parallelamente, altri attori globali hanno intensificato l'azione per garantire che le rispettive industrie abbiano accesso a materie prime critiche finanziando progetti relativi a tali materie e diversificando le forniture attraverso partenariati.

È in tale contesto che il 3 dicembre 2025 la Commissione ha adottato il piano d'azione RESourceEU, per accelerare la realizzazione del regolamento sulle materie prime critiche, e la comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa[1]. Il piano d'azione contiene misure sulla riduzione dei rischi finanziari e sul sostegno normativo per i progetti relativi alle materie prime critiche con un potenziale di diversificazione immediato, come pure misure volte a rendere operativi i suoi partenariati con paesi terzi, proteggere il mercato unico e creare un mercato duraturo per l'approvvigionamento diversificato di materie prime critiche. Tra le misure atte a conseguire tali obiettivi, la Commissione propone modifiche mirate del regolamento (CE) 2024/1252 ("regolamento sulle materie prime critiche") al fine di razionalizzare, chiarire e semplificare alcune delle norme per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche.

In primo luogo, le modifiche proposte del regolamento sulle materie prime critiche sono finalizzate a creare un mercato duraturo per la catena del valore delle materie prime dell'Unione. A tal fine, le modifiche mirano a rafforzare la resilienza dei settori industriali dell'Unione che fabbricano prodotti tecnologici strategici con materie prime strategiche, un sottoinsieme delle materie prime critiche. Dall'attuazione in corso del regolamento sulle materie prime critiche emerge in modo evidente che sussiste un rischio di frammentazione del mercato unico, a causa del fatto che i singoli Stati membri individuano in modo eterogeneo le imprese di grandi dimensioni che devono effettuare una valutazione del rischio delle loro catene di approvvigionamento a norma dell'articolo 24 del regolamento sulle materie prime critiche. A motivo di tale rischio di frammentazione, nei casi in cui le imprese, a seguito di fallimenti del mercato, non adottano strategie di attenuazione per limitare le loro vulnerabilità, può essere giustificata un'ulteriore azione da parte della Commissione. Oltre a incentivare le imprese a investire nella resilienza delle loro catene di approvvigionamento, dette modifiche stimolerebbero anche la domanda di fonti di approvvigionamento diversificate per le materie prime critiche.

In secondo luogo, l'imminente esigenza di incrementare rapidamente la produzione di materie prime critiche richiede l'ampliamento del quadro in materia di circolarità per aumentare il recupero e il riutilizzo di materie prime critiche, in particolare per quanto riguarda i magneti

[1] COM(2025) 977 final.

permanenti realizzati con terre rare[2]. La Commissione propone pertanto di modificare il regolamento sulle materie prime critiche ampliando la gamma dei prodotti soggetti ad etichettatura e chiarendo gli obblighi di informazione a norma dell'articolo 28 del medesimo regolamento. Per gli stessi motivi, la Commissione propone inoltre di includere i rifiuti pre-consumo nell'obbligo relativo al contenuto riciclato per le terre rare e i magneti permanenti, anche alla luce del fatto che i rifiuti pre-consumo si riciclano più facilmente e attualmente sono maggiormente accessibili rispetto ai rifiuti post-consumo.

Infine, la Commissione propone di introdurre una maggiore flessibilità nel numero di inviti richiesti per anno civile, in considerazione dell'elevato numero di domande nell'ambito di ciascun invito e della necessità di garantire una valutazione coerente di ogni domanda. La presente proposta si basa sull'attuazione da parte della Commissione dell'articolo 7 del regolamento sulle materie prime critiche relativo alla selezione dei progetti strategici. Nel 2024 è stato pubblicato un primo invito, che ha condotto alla selezione di 47 progetti strategici nell'UE e di 13 progetti strategici al di fuori dell'Unione[3]. Un secondo invito è stato pubblicato dalla Commissione il 25 settembre 2025.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le modifiche contenute nella presente proposta garantiranno l'efficienza delle risorse e sosterranno l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. In particolare, la proposta rafforzerà l'autonomia strategica dell'Unione assicurando l'accesso alle catene di approvvigionamento e garantendone la diversificazione. Il piano d'azione RESourceEU è un'iniziativa che rafforza altre misure volte a promuovere le finalità strategiche dell'Unione in materia di sicurezza industriale ed economica, concorre agli obiettivi definiti nella comunicazione sul patto per l'industria pulita ed è strettamente connessa alla dottrina europea della sicurezza economica.

Allo stesso tempo le modifiche sosterranno la trasformazione pulita e digitale, garantendo la disponibilità delle risorse essenziali utilizzate dalle industrie operanti in vari settori. Le modifiche miglioreranno la tracciabilità per sostenere il recupero a fine vita e promuovere la graduale diffusione di materie prime riciclate, contribuendo in tal modo a un quadro coerente e allineato al fine di rafforzare la circolarità e garantire l'approvvigionamento dell'Unione di materie prime critiche.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente e garantisce la complementarità e l'interazione sinergica con altre politiche dell'Unione.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

In linea con l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento proposto intende contribuire al buon funzionamento del mercato unico, in particolare rafforzando e chiarendo le norme atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'Unione.

---

2 Mc Govern, L., Tapoglou, E. e Georgakaki, A., "Material streams from wind energy decommissioning to 2050", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/0326924, JRC139814.

3 Progetti strategici selezionati nell'ambito del regolamento sulle materie prime critiche.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'obiettivo generale della proposta è garantire l'uniformità di determinate procedure a livello dell'Unione e razionalizzarle, affinché le imprese di grandi dimensioni operative in uno o più Stati membri siano preparate ad affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dispongano di misure di attenuazione.

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti mediante l'azione dei singoli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei citati obiettivi a livello dell'Unione e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento che modifica il regolamento sulle materie prime critiche rappresenta uno strumento giuridico adeguato per attuare gli obiettivi di RESourceEU.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/A

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sebbene non sia stata condotta alcuna consultazione formale dei portatori di interessi, le modifiche proposte scaturiscono da seminari tecnici con rappresentanti dell'intera catena del valore dei magneti permanenti, da scambi nel quadro del comitato per le materie prime critiche, nonché dal lavoro tecnico svolto dal Centro comune di ricerca in preparazione del diritto derivato di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento sulle materie prime critiche.

- **Assunzione e uso di perizie**

Date la natura delle modifiche proposte e l'urgenza, per la presente proposta non sono state assunte né utilizzate perizie.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/A

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente proposta modifica il regolamento sulle materie prime critiche e comprende modifiche dei piani di attuazione per gli Stati membri, in particolare eliminando l'obbligo per gli Stati membri di individuare le imprese di grandi dimensioni e trasferendolo alla Commissione. Questa modifica semplifica e razionalizza le procedure amministrative a livello dell'Unione.

Gli obblighi e le modalità di comunicazione a carico di determinate società sono chiariti mediante modifiche mirate di un numero molto limitato di articoli.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/A

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2024/1252.

L'articolo 1, punto 1), modifica il numero delle date di scadenza per gli inviti aperti a presentare domande relative a progetti strategici nell'ambito del regolamento sulle materie prime critiche.

L'articolo 1, punto 2), lettera a), razionalizza l'obbligo di individuare le imprese di grandi dimensioni trasferendolo dalle amministrazioni nazionali alla Commissione.

L'articolo 1, punto 2), lettera b), impone alla Commissione di notificare alle imprese di grandi dimensioni i rispettivi obblighi.

L'articolo 1, punto 2), lettera c), chiarisce l'obbligo a carico delle imprese di grandi dimensioni e gli aspetti da prendere in considerazione per la loro valutazione della preparazione ai rischi.

L'articolo 1, punto 2), lettera d), chiarisce gli obblighi che le imprese di grandi dimensioni devono rispettare per quanto riguarda le misure di attenuazione.

L'articolo 1, punto 2), lettera e), rafforza l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di tenere informato il proprio consiglio di amministrazione o l'organo direttivo in merito alla valutazione del rischio.

L'articolo 1, punto 2), lettera f), consente alla Commissione di chiedere alle imprese di grandi dimensioni informazioni riguardanti la loro conformità agli obblighi di valutazione del rischio e conferisce alla Commissione il potere di specificare, se necessario, le misure di attenuazione per le imprese di grandi dimensioni mediante atti delegati.

L'articolo 1, punto 2), lettera g), sopprime un paragrafo non più pertinente, in quanto gli obblighi di cui all'articolo 28 del regolamento sulle materie prime critiche ricadono sulla Commissione.

L'articolo 1, punto 3), amplia l'elenco dei prodotti contenenti magneti permanenti che la Commissione deve prendere in considerazione ai fini dell'etichettatura.

L'articolo 1, punto 4), chiarisce e amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 29 del regolamento sulle materie prime critiche includendo i rifiuti pre-consumo di magneti permanenti per consentire un'azione più globale da parte della Commissione in materia di riciclaggio dei magneti permanenti.

L'articolo 1, punto 5), adegua le norme per l'esercizio della delega al fine di includere la nuova delega di potere di cui all'articolo 1, punto 2), lettera f).

2025/0385 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle regioni[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Dal 23 maggio 2024, data in cui il regolamento (UE) 2024/1252 è entrato in vigore, la Commissione raccoglie dati e informazioni dai portatori di interessi e dagli Stati membri in merito alla sua attuazione.

(2) L'accesso a materie prime critiche sicure e sostenibili è essenziale per gli obiettivi dell'Unione in materia di transizione pulita e digitale stabiliti nel patto per l'industria pulita[6]. Tali materie sono inoltre componenti essenziali per le industrie dell'Unione in tutti i settori, difesa inclusa. A motivo dell'attuale situazione geopolitica, l'approvvigionamento e la sicurezza delle materie prime critiche per l'Unione sono a rischio e pertanto l'attuale quadro dovrebbe essere rafforzato.

(3) A norma del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione è tenuta a pubblicare inviti a presentare domande relative a progetti strategici con almeno quattro date di scadenza all'anno. Dato l'elevato numero di domande di riconoscimento di progetti strategici nell'ambito di ciascun invito ricevuto per l'individuazione di progetti strategici relativi a materie prime critiche strategiche, e al fine di garantire una

4 GU C del , pag. .
5 GU C del , pag. .
6 COM(2025) 85 final.

migliore valutazione delle varie domande, la Commissione dovrebbe poter limitare il numero di tali inviti per anno.

(4) Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 gli Stati membri sono tenuti a individuare le imprese di grandi dimensioni entro maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell'elenco delle materie prime strategiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia le imprese di grandi dimensioni che utilizzano materie prime critiche possono operare in più di uno Stato membro. Al fine di evitare una duplicazione dell'individuazione di dette imprese di grandi dimensioni da parte delle varie amministrazioni nazionali e di prevenire il rischio di frammentazione del mercato unico, dovrebbe spettare alla Commissione il compito di individuare tali imprese di grandi dimensioni operative nell'Unione.

(5) È essenziale rafforzare la preparazione ai rischi delle imprese di grandi dimensioni individuate dalla Commissione ed è di fondamentale importanza che i loro obblighi siano rafforzati; pertanto le imprese di grandi dimensioni dovrebbero essere tenute ad adottare misure per attenuare le loro vulnerabilità, anche diversificando la propria catena di approvvigionamento di materie prime. La Commissione dovrebbe poter ricevere le informazioni relative alla loro conformità necessarie per un monitoraggio efficace e dovrebbe assicurarsi che siano preparate in caso di perturbazione dell'approvvigionamento. È auspicabile che la Commissione specifichi le misure di attenuazione che le imprese di grandi dimensioni dovrebbero adottare in caso di vulnerabilità e che possa agire in tal senso mediante atti delegati.

(6) Nell'ambito di tale valutazione del rischio, le imprese di grandi dimensioni dovrebbero effettuare una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano, analizzare i fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento e valutare le loro vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento. Per avere una chiara comprensione delle loro vulnerabilità, dovrebbero anche mappare la catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime critiche. Al fine di rafforzare la loro preparazione, le imprese di grandi dimensioni dovrebbero riferire in merito alla loro valutazione del rischio al consiglio di amministrazione o all'organo direttivo delle società.

(7) La Commissione dovrebbe continuare a monitorare la situazione e la preparazione ai rischi delle imprese di grandi dimensioni, garantendone la prontezza in caso di perturbazione delle loro catene di approvvigionamento. A tal fine, e qualora decida in tal senso, la Commissione può chiedere informazioni alle imprese di grandi dimensioni in merito alle loro misure di conformità e di attenuazione, come previsto dal presente regolamento.

(8) Il riconoscimento dei materiali riciclati pre-consumo integra il recupero dei rifiuti post-consumo garantendo che i fabbricanti possano migliorare l'efficienza delle risorse a breve termine, mantenendo nel contempo forti incentivi alla realizzazione e all'espansione di sistemi di raccolta e riciclaggio a fine vita. Ulteriori categorie di prodotti e rifiuti pre-consumo sono pertanto essenziali per migliorare il riciclaggio, rafforzare la tracciabilità e aumentare la disponibilità di materiali secondari, sostenendo in tal modo l'efficienza complessiva delle risorse e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

(9) Per conseguire gli obiettivi fissati nel piano d'azione RESourceEU è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1252,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (UE) 2024/1252**

Il regolamento (UE) 2024/1252 è così modificato:

1) all'articolo 7, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La prima data di scadenza è fissata a non oltre il 24 agosto 2024. La Commissione fissa date di scadenza fino a quattro volte all'anno.";

2) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il [O.P.: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, più 2 mesi] ed entro sei mesi da ciascun aggiornamento dell'elenco delle materie prime strategiche, la Commissione individua le imprese di grandi dimensioni operative nell'Unione che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, radar, satelliti o chip avanzati.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. La Commissione informa le imprese di grandi dimensioni individuate a norma del paragrafo 1 in merito a tale individuazione e ai loro obblighi ai sensi del presente articolo.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 effettuano, entro sei mesi dalla comunicazione della rispettiva individuazione e almeno ogni tre anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche, che comprenda:

a) una mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche;

b) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano;

c) un'analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche;

d) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 emergano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 si adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche

diversificando le proprie catene di approvvigionamento, prendendo in considerazione materie prime secondarie o sostituendo le materie prime strategiche.";

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 presentano al consiglio di amministrazione o all'organo direttivo i risultati della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2.";

f) sono inseriti i paragrafi 5 bis e 5 ter seguenti:

"5 bis. La Commissione può chiedere alle imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 di illustrare in che modo rispettano gli obblighi di cui al presente articolo. Esse forniscono tali informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Commissione."

"5 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento specificando le misure di attenuazione dei rischi che le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono adottare qualora siano rilevate vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

La Commissione basa dette misure di attenuazione dei rischi su una valutazione delle informazioni disponibili sui rischi di approvvigionamento, sui flussi commerciali tra l'Unione e i paesi terzi e sui potenziali ostacoli al commercio di materie prime critiche e specifica le quote massime di dipendenza da un unico paese terzo nella catena di approvvigionamento di materie prime critiche.";

g) il paragrafo 6 è soppresso;

3) all'articolo 28, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere, lavastoviglie, dischi rigidi, trasduttori, altoparlanti, droni per uso civile o giocattoli motorizzati garantisce che tali prodotti rechino un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:";

4) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 24 maggio 2027 oppure due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, se questa data è successiva, ogni persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, che hanno uno o più magneti permanenti incorporati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), e per i quali il peso totale di tutti i magneti permanenti supera i 0,2 kg, pubblica su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti pre-consumo e post-consumo, comprese le quote di tali rifiuti prodotti all'interno dell'Unione, presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto.";

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti pre-consumo e post-consumo, comprese le quote di tali rifiuti prodotti all'interno dell'Unione, presenti nei magneti permanenti incorporati nei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 2, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2031, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti pre-consumo e post-consumo, comprese le quote di tali rifiuti prodotti all'interno dell'Unione, o una qualsiasi combinazione degli stessi, che devono essere presenti nel magnete permanente incorporato nei prodotti di cui al paragrafo 1.";

d) al paragrafo 3, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dalle fonti di rifiuti pre-consumo e post-consumo, come pure della capacità di riciclaggio dell'Unione;";

5) l'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 5 ter, all'articolo 28, paragrafo 12, all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, all'articolo 31, paragrafi 1 e 8, e all'articolo 34, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 24 giugno 2024.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 5 ter, all'articolo 28, paragrafo 12, all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, all'articolo 31, paragrafi 1 e 8, e all'articolo 34, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 5 ter, dell'articolo 28, paragrafo 12, dell'articolo 29, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 31, paragrafo 1 o 8, o dell'articolo 34, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

| | |
|---|---|
| *Per il Parlamento europeo* | *Per il Consiglio* |
| *La presidente* | *Il presidente* |